



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Socio Fondatore AssoProfessioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Memoria

Associazione nazionale tributaristi (LAPET)

Audizione 15 luglio 2026

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria

A.G. 419

L'Associazione nazionale tributaristi - LAPET ringrazia le Commissioni per l'opportunità di essere ascoltati in merito al provvedimento in titolo.

Non volendo abusare del tempo che ci è stato concesso, la Memoria intende soffermarsi su due profili che la scrivente Associazione ritiene di particolare rilievo.

Si tratta di aspetti che, ove recepiti, contribuirebbero a garantire una maggiore autonomia e a rendere più efficace il funzionamento della giustizia tributaria.



La fase di revisione attualmente in corso rappresenta, infatti, un'importante occasione per introdurre tali correttivi, che sarebbe auspicabile non lasciare inespressi.

In via preliminare, la Lapet esprime soddisfazione rispetto all'impianto generale dell'Atto in esame, ovvero rispetto ai **criteri e i principi** che esso prevede per il riassetto della geografia giudiziaria tributaria e la disciplina dell'ordinamento in generale.

Tuttavia, come anticipato, la scrivente Associazione vuole porre l'accento su due aspetti fondamentali, che andrebbero presi in considerazione ai fini di una modifica dell'attuale quadro: **Magistratura tributaria autonoma** ed **Estensione del Patrocinio tributario**.

1) **Magistratura tributaria autonoma**

Le riforme e le modifiche della giustizia tributaria che si sono susseguite negli ultimi anni hanno certamente rappresentato **passaggi significativi nel processo di revisione dell'assetto e dell'ordinamento tributario**, tra cui:

- Il reclutamento dei magistrati tributari mediante **concorso pubblico**;
- la progressiva **professionalizzazione e stabilizzazione dell'esercizio** della funzione giurisdizionale;
- l'istituzione delle **Corti di giustizia tributaria** di primo e di secondo grado.



Con tali innovazioni è stato avviato un percorso di avvicinamento della giustizia tributaria agli standard propri delle altre giurisdizioni, in quanto determinanti di **importanti interventi**, orientati al rafforzamento della **qualità, dell'efficienza** e della **specializzazione** della giurisdizione tributaria.

Tuttavia, riteniamo che le riforme adottate sino ad oggi non siano ancora sufficienti a garantire una piena ed effettiva autonomia ordinamentale, amministrativa e organizzativa della giustizia tributaria.

La riforma, infatti, è e rimarrà incompleta finché l'organizzazione, l'amministrazione e il funzionamento della giustizia tributaria continuerà a **dipendere dal Ministero dell'economia e delle finanze.**

La mera professionalizzazione del giudice, pur rappresentando un avanzamento essenziale, non è di per sé sufficiente **qualora non sia accompagnata da una chiara separazione tra la struttura amministrativa che tutela l'interesse fiscale dello Stato e l'apparato chiamato a garantire l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale.**

Muovendo dal principio sancito **dall'articolo 111 della Costituzione**, secondo cui ogni processo deve svolgersi davanti a un giudice terzo e imparziale, **riteniamo imprescindibile che l'organizzazione della giustizia tributaria non sia più posta sotto il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze.**

La relativa gestione amministrativa e organizzativa dovrebbe essere attribuita a un soggetto istituzionale distinto dall'Amministrazione



finanziaria, **quale, ad esempio, il Ministero della giustizia o la Presidenza del consiglio dei ministri.**

Tale trasferimento consentirebbe di **superare l'attuale cortocircuito istituzionale** in base al quale le Corti di giustizia tributaria, chiamate a dirimere le controversie tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, risultano organizzativamente dipendenti dal medesimo Ministero cui è riconducibile l'apparato amministrativo che esercita la potestà impositiva e promuove l'attività di accertamento e riscossione.

Si determina, pertanto, una sovrapposizione di ruoli che, **pur non incidendo necessariamente sull'autonomia decisionale** del singolo giudice, è **suscettibile di compromettere la percezione di piena indipendenza dell'intero sistema.**

In un ordinamento fondato sui principi di terzietà, indipendenza e imparzialità, **non appare coerente che il Ministero al quale è riconducibile l'Amministrazione finanziaria continui a esercitare funzioni determinanti nell'organizzazione e nella gestione del giudice chiamato a decidere le controversie tra fisco e contribuente.**

La **giustizia tributaria** occupa, infatti, una posizione particolarmente delicata nell'ordinamento, in quanto è **chiamata a garantire il corretto equilibrio tra l'esercizio della potestà fiscale dello Stato e la tutela dei diritti e delle garanzie del contribuente.**

Proprio in ragione di tale funzione, **essa deve essere posta nelle condizioni di operare in piena autonomia**, senza vincoli organizzativi o amministrativi riconducibili a una delle parti sostanziali del rapporto tributario.

Tale intervento rappresenterebbe non soltanto una modifica organizzativa, ma un rafforzamento sostanziale delle garanzie costituzionali del giusto processo, della credibilità della giurisdizione tributaria e della fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

È proprio in virtù della funzione di equilibrio tra interesse erariale e tutela del contribuente che la giustizia tributaria deve essere sottratta da ogni forma di dipendenza, effettiva o anche soltanto apparente, dall'apparato amministrativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

2) Estensione al Patrocinio tributario

Con riferimento al secondo profilo, strettamente connesso al tema dell'autonomia e della piena professionalizzazione della giustizia tributaria, riteniamo meritevole di attenta valutazione anche **l'estensione ai Revisori legali e ai Tributaristi qualificati e certificati della possibilità di esercitare il patrocinio dinanzi alle Corti di giustizia tributaria.**

Il collegamento tra i due aspetti risiede nella trasformazione strutturale della giurisdizione tributaria avviata con la legge 31 agosto 2022, n. 130.

Ovvero, l'introduzione di un giudice tributario professionale, reclutato mediante concorso pubblico e chiamato a esercitare in maniera stabile la funzione giurisdizionale, determina infatti la necessità di una parallela evoluzione e qualificazione della difesa tecnica nel processo tributario.

Alla progressiva professionalizzazione del giudice deve pertanto corrispondere un sistema di patrocinio capace di valorizzare tutte le competenze specialistiche effettivamente presenti nel settore tributario.

In tale prospettiva, l'attuale esclusione dei Revisori legali e dei Tributaristi qualificati ex legge n. 4/2013 e certificati ai sensi della norma UNI 11511 appare meritevole di revisione, in quanto determina una limitazione che non sembra pienamente coerente con le competenze tecniche e professionali riconosciute a tali categorie.

La preclusione all'esercizio del patrocinio tributario produce, inoltre, una segmentazione dell'attività di assistenza e difesa del contribuente: **il professionista che ha seguito la formazione della posizione fiscale, l'adempimento degli obblighi tributari, i rapporti con l'Amministrazione finanziaria e la fase amministrativa dell'accertamento è infatti costretto, in caso di instaurazione del contenzioso, a interrompere la propria attività e a trasferire l'incarico a un diverso soggetto abilitato.**

Tale discontinuità può comportare duplicazioni di attività, aggravii procedurali e un aumento dei costi a carico del contribuente, il quale è chiamato ad affidarsi a un nuovo professionista **anche quando il soggetto che lo ha assistito sino a quel momento possiede già una conoscenza approfondita della posizione fiscale, della documentazione e delle questioni tecniche oggetto della controversia.**

La disciplina vigente appare, quindi, caratterizzata da un'evidente disomogeneità, nel senso che **ai Revisori legali e ai Tributaristi qualificati e certificati è consentito assistere il contribuente nel corso del procedimento di accertamento tributario**, nei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e sino alla conclusione del procedimento di accertamento con adesione. Tuttavia, gli viene preclusa la possibilità di proseguire l'attività di assistenza **qualora la controversia venga sottoposta alle Corti di giustizia tributaria.**

Si tratta di una distinzione che appare difficilmente giustificabile sul piano sostanziale, considerato che la fase amministrativa e quella contenziosa presentano una stretta continuità sotto il profilo documentale, tecnico e di ricostruzione.

Con particolare riferimento ai **Tributaristi qualificati e certificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e della norma UNI 11511**, occorre considerare che la qualificazione e la certificazione professionale attestano il **possesso di specifiche conoscenze, abilità e competenze nell'ambito della consulenza tributaria**.

Tali requisiti costituiscono un elemento oggettivo di garanzia sia per il contribuente sia per il corretto svolgimento dell'attività difensiva.

Si sottolinea che si tratterebbe non certo di inserire nuovi soggetti tra quelli abilitati alla difesa tecnica in ambito tributario, ma **di aggiornare il riferimento normativo ai periti ed esperti tributari contenuto nell'articolo 12 D.lgs. 546/1992 con la nuova denominazione di tributaristi qualificati e certificati di cui alla legge 4/2013**, così come già avvenuto per l'articolo 63, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 relativo all'assistenza dei contribuenti davanti agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Analoghe considerazioni valgono per i **Revisori legali**, ai quali l'ordinamento riconosce **competenze specialistiche** in materia **contabile, societaria, fiscale** e di controllo della regolarità dei bilanci e delle scritture contabili.

Alla luce di tali considerazioni, **riteniamo che l'esclusione** generalizzata dei Revisori legali e dei Tributaristi qualificati e certificati dal patrocinio



dinanzi alle Corti di giustizia tributaria **non risponda più pienamente all'attuale configurazione del sistema.**

La riforma della giustizia tributaria dovrebbe pertanto essere completata anche attraverso una **revisione delle categorie professionali abilitate alla difesa tecnica**, valorizzando le competenze certificate e assicurando al contribuente una più ampia libertà di scelta.

L'estensione del patrocinio a tali professionisti rappresenterebbe, in definitiva, un **intervento coerente con il processo di modernizzazione della giustizia tributaria.**

Grazie per l'attenzione, rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti.

Dott. Roberto Falcone
Presidente nazionale